

(N. 780-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'estero

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1950

Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note conclusi a Parigi il 26 marzo 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla data del 24 marzo 1949, giorno in cui veniva firmato il Trattato di unione doganale tra l'Italia e la Francia, si constatava che gli accordi patuiti tra i due Paesi, il 22 dicembre 1946, circa i pagamenti, non avevano avuto quella efficacia che i promotori si attendevano quando vennero conclusi. Difatti, con l'allettamento di un alto cambio, le esportazioni dall'Italia in Francia ebbero un considerevole sviluppo (220 lire = 100 franchi), mentre languivano le importazioni, donde un saldo costantemente attivo per l'Italia. Si giunse così ad una situa-

zione tale, per cui alla fine del febbraio o 1949 veniva superato il limite concordato di saldo di compensazione, in cinque miliardi, e cioè senza prospettive di diminuzione. S'imponerono pertanto provvedimenti intesi a sanare la situazione, e quindi il 26 marzo 1949, contemporaneamente cioè alla firma dell'unione doganale tra Italia e Francia a Parigi, vennero stipulate le intese costituenti il protocollo addizionale all'accordo dei pagamenti del 22 dicembre 1946, onde facilitare scambi e relativi pagamenti fra le due Nazioni. Si trattava in sostanza, come primo punto, di elevare il limite

del saldo (*plafond*) di compensazione, portandolo a 10 miliardi. Una volta sorpassata questa cifra, le parti contraenti si consultano subito, con facoltà a ciascuna di esse di rifiutare eventualmente le valute della controparte. In linea transitoria peraltro venne previsto un livello nuovo intermedio, tra il vecchio saldo ed il nuovo, in miliardi 6.200, da valere fino alla data del 1° luglio 1949. In considerazione del maggior presunto volume di scambi fra le due parti, il tasso di cambio tra il franco e la lira viene ridotto a franchi 180 per 100 lire. Attenuazione questa importantissima in quanto è stata così eliminata la sopravvalutazione del franco rispetto alla lira, con sensibile avvicinamento al corso libero del dollaro nei due Paesi.

In rapporto al mantenimento di questo nuovo equilibrio monetario è stata convenuta la revisione del tasso del cambio, che viene prevista mensile se i limiti di variazione saranno contenuti tra il due e cinque per cento, facendosi luogo ad una revisione immediata se la variazione dovesse superare il cinque per cento. Ad evitare inoltre che rilevanti somme debbano rimanere improduttive, è stata prevista la facoltà delle due parti contraenti di poter reciprocamente investire tutto o parte del saldo di compensazione, in titoli di Stato, e cioè realizzando investimenti italiani nella zona del franco e investimenti francesi in Italia. A questi investimenti vengono accordate tutte le garanzie previste dall'accordo-base del 22 dicembre 1946.

Anche altri investimenti italiani in Francia e francesi in Italia vengono ammessi, sempre previ accordi fra le competenti autorità.

Sempre nell'ambito della unione doganale sono previsti gli incrementi delle correnti turistiche fra le due Nazioni, che i due Governi sono d'accordo nel voler favorire.

Con l'afflusso pertanto del turismo francese in Italia per l'Anno Santo, è legittima la presunzione che si presenterà una favorevole occasione per un largo utilizzo del credito risultante a favore dell'Italia.

Onde rendere poi sempre più spediti i trasferimenti di valori fra i due Paesi sono ammessi al trapasso reciproco gli interessi, i dividendi e quanto altro venne previsto negli accordi del 20 marzo 1948, indipendentemente

anche dal limite di tempo di scadenza di dette attività.

Le disponibilità liquide possedute nella zona del franco da italiani residenti in Italia e quelle possedute in Italia da Francesi residenti nella zona del franco, sono pure ammesse al trapasso considerato dall'accordo in oggetto, con inizio dal 1° aprile 1949.

Con riferimento poi agli scambi tra i vari Paesi europei, in dipendenza dell'Organizzazione Europea della Cooperazione Economica, le delegazioni italiana e francese si impegnano ad ottenere che i diritti di prelievo previsti a favore della Francia da parte dell'Italia in 11 milioni di dollari per l'anno 1948-49, siano fissati anche per l'annata 1949-50 nella stessa misura, in vista dello stesso probabile *deficit* nella bilancia commerciale dei due Paesi.

Dal 29 marzo 1949 poi viene fissata l'applicazione del nuovo tasso di cambio, per ragioni di pratica opportunità.

Il Protocollo addizionale, con le note scambiate di cui si è trattato, rappresenta un complesso di provvedimenti ispirati ad aumentare le correnti economiche fra l'Italia e la Francia quali sono a prevedere in funzione anche della applicazione dell'unione doganale già convenuta.

Si è inteso così apprestare agli scambi futuri un meccanismo più idoneo, anzi più affinato, per consentire l'incremento e lo sviluppo comprendendo possibilità di trapasso dall'una all'altra economia di rapporti in precedenza esclusi, costituenti peraltro linfa vitale di circolazione nei due organismi.

Nella fiducia che le previsioni dai negozianti considerate abbiano a ricevere dai fatti la loro piena ed autorevole sanzione; nella realizzazione sperata di una sempre più intima fusione delle due economie complementari, che gli accordi in esame intendono promuovere ed accelerare; per la prosperità delle due Nazioni consacrata da quell'unione doganale che è promessa di benessere futuro per i popoli della unione stessa, la Commissione vi propone, onorevoli senatori, di dare il vostro assenso a queste pattuizioni, espressione della rinnovata fraternità tra i due Paesi latini.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di note conclusi a Parigi il 26-28 marzo 1949.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo.